

Il 16 febbraio 2011 è stato approvato dal Senato della Repubblica il ddl di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”* (c.d. *“decreto Milleproroghe”*) all'interno del quale è prevista la riforma della tassazione dei fondi comuni di investimento di diritto italiano.

La tassazione dei fondi italiani viene così allineata a quella degli omologhi prodotti comunitari, mediante abrogazione della tassazione dei redditi del fondo per maturazione e applicazione dell'imposta sui medesimi redditi in capo ai partecipanti al momento del disinvestimento.

Le norme contenute nel ddl di conversione del decreto legge c.d. *“decreto Milleproroghe”* riconoscono ai fondi italiani e a quelli lussemburghesi storici lo stesso regime fiscale attualmente previsto per i fondi con sede in un altro Stato membro dell'Unione europea e conformi alle direttive comunitarie (*“fondi comunitari armonizzati”*).

Vengono inoltre apportate alcune modifiche al regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comunitari non armonizzati i quali non concorreranno più alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti, ma saranno assoggettati ad una ritenuta nella misura del 12,50 per cento.

Seguono alcune delle principali caratteristiche della riforma.

- I fondi comuni italiani, a prescindere dall'oggetto dell'investimento (con la sola esclusione dei fondi immobiliari), ed i fondi lussemburghesi storici non sono soggetti alle imposte sul reddito e all'IRAP e i proventi da essi percepiti (interessi, dividendi, ecc.) non subiscono, laddove possibile, le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive.

- La tassazione avviene esclusivamente, per cassa, in capo ai partecipanti, così come oggi avviene per i fondi comunitari armonizzati. In particolare, sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi italiani e ai fondi lussemburghesi storici, qualificabili come redditi di capitale, è prevista l'applicazione di una ritenuta del 12,50 per cento. Le perdite di capitale derivanti dalla partecipazione ai suddetti organismi, in quanto redditi diversi, possono essere utilizzate in compensazione con le plusvalenze su altri titoli nei quattro anni successivi.

- I risultati negativi di gestione accumulati dai fondi italiani e dai fondi lussemburghesi storici possono essere utilizzati, senza limiti temporali e di importo, in compensazione dei redditi percepiti dai partecipanti ai fondi dalle stesse istituiti assoggettati a ritenuta alla fonte del 12,50%, adottando la regola che ne guida l'utilizzo nel sistema attuale.

- I proventi derivanti dalla partecipazione a fondi esteri non armonizzati istituiti in un paese della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, sono assoggettati allo stesso regime fiscale previsto per i fondi esteri armonizzati.

Si segnala inoltre l'introduzione di una nuova disciplina – con efficacia 1° luglio 2011 – riguardante il trattamento fiscale delle operazioni di conversione (switch).

In particolare, la nuova disciplina prevede, ai fini della tassazione dei redditi di capitale, che debba essere considerata quale *“operazione di rimborso”*... **“la conversione di quote o azioni da un comparto ad un altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo”**.

Sulla base di tale previsione, le operazioni di conversione tra comparti di uno stesso Fondo o di uno stesso OICVM di diritto estero sono considerate *“fiscalmente rilevanti”*. Pertanto, le suddette operazioni comporteranno, al momento della conversione, l'applicazione di un'imposta del **12,5 per cento** sull'eventuale differenza positiva fra il valore delle quote/azioni alla data di conversione e il prezzo medio di acquisto delle quote/azioni.

A tal fine si segnala che, da un punto di vista operativo, le richieste di conversione ricevute dai vari Soggetti Incaricati dei Pagamenti verranno gestite come una richiesta di rimborso *“da un comparto”* e una successiva richiesta di sottoscrizione *“verso un altro comparto”* per un importo al netto delle eventuali ritenute fiscali opportunamente calcolate e che l'applicazione del nuovo regime fiscale potrebbe determinare una modifica alla tempistica di esecuzione delle operazioni di conversione che va dall'invio della richiesta di switch alla ricezione della conferma dell'operazione.

Le nuove tempistiche di valorizzazione applicate dai vari Soggetti incaricati dei Pagamenti alle richieste di conversione tra comparti di uno stesso OICVM di diritto estero saranno illustrate nel dettaglio nell'Allegato al modulo di sottoscrizione che entrerà in vigore il 1° luglio 2011.